



Bruxelles, 12 febbraio 2021
(OR. en)

5697/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0014(NLE)**

**WTO 17
COLAC 7**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	5696/21 WTO 16 COLAC 6 + ADD 1
Oggetto:	Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'appendice 1 dell'allegato XII (Appalti pubblici) - Adozione

1. Il 27 gennaio 2021 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto (doc. 5696/21 + ADD 1).
2. Il comitato della politica commerciale (membri supplenti) è stato consultato per iscritto sul testo e lo ha approvato nella versione modificata per tener conto di una serie di adeguamenti necessari.

3. Alla luce di quanto precede e fatta salva la conferma da parte del Comitato dei rappresentanti permanenti, si invita il Consiglio a:
- adottare la decisione del Consiglio, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nei documenti 5698/21 e 5699/21;
 - disporre che la decisione del comitato per il commercio UE-Colombia-Perù-Ecuador figurante nel documento 5699/21, una volta adottata, sia pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 - prendere atto del fatto che il Parlamento europeo sarà informato conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE e che la decisione gli sarà trasmessa; e
 - decidere di iscrivere a verbale le dichiarazioni riportate nell'allegato alla presente nota.
-

Dichiarazione della Commissione

La Commissione ritiene che la decisione del Consiglio debba essere indirizzata alla Commissione e giudica pertanto inadeguate le modifiche all'articolo 3.

L'espressione della posizione dell'Unione in un organo istituito da un accordo è un atto di rappresentanza esterna dell'Unione che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, è prerogativa istituzionale della Commissione.

La Commissione si riserva tutti i diritti al riguardo.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione ritiene giuridicamente errato indicare, oltre all'articolo 207, paragrafo 4, TFUE, l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, TFUE come base giuridica sostanziale della presente decisione.

Secondo la Commissione la finalità preponderante della decisione rientra nella politica commerciale comune e riguarda soltanto in maniera accessoria l'appalto di servizi di trasporto. La decisione dovrebbe quindi indicare esclusivamente l'articolo 207, paragrafo 4, TFUE come sola base giuridica sostanziale.

La Commissione si riserva tutti i diritti al riguardo.